

ROMA



Protocollo RC n. 18119/2017

Deliberazione n. 33

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI  
DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

Anno 2017

VERBALE N. 40

Seduta Pubblica del 21 giugno 2017

Presidenza: STEFÀNO

L'anno 2017, il giorno di mercoledì 21 del mese di giugno, alle ore 17,20 nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 17 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott.ssa Mariarosa TURCHI.

Assume la presidenza dell'Assemblea Capitolina il Vice Presidente Enrico STEFÀNO il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, all'appello dei Consiglieri.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 30 Consiglieri:

Agnello Alessandra, Angelucci Nello, Bernabei Annalisa, Bordoni Davide, Calabrese Pietro, Catini Maria Agnese, Coia Andrea, Di Palma Roberto, Diaco Daniele, Diario Angelo, Ficcardi Simona, Figliomeni Francesco, Ghera Fabrizio, Guadagno Eleonora, Guerrini Gemma, Iorio Donatella, Mariani Alisia, Montella Monica, Pacetti Giuliano, Paciocco Cristiana, Pelonzi Antongiulio, Penna Carola, Politi Maurizio, Seccia Sara, Stefàno Enrico, Sturni Angelo, Terranova Marco, Tranchina Fabio, Vivarelli Valentina e Zotta Teresa Maria.

ASSENTI l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri:

Baglio Valeria, Celli Svetlana, Corsetti Orlando, De Priamo Andrea, De Vito Marcello, Di Biase Michela, Donati Simona, Fassina Stefano, Ferrara Paolo, Giachetti Roberto, Grancio Cristina, Marchini Alfio, Meloni Giorgia, Mussolini Rachele, Onorato Alessandro, Palumbo Marco, Piccolo Ilaria e Tempesta Giulia.

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, comunica che il Consigliere De Vito ha giustificato la propria assenza.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, l'Assessore Montuori Luca.

(OMISSIS)

39<sup>a</sup> Proposta (Dec. G.C. n. 19 del 16 giugno 2017)

**Annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale n. 234 del 19 novembre 1998, avente ad oggetto: “Modifica ed integrazione della deliberazione del Consiglio Comunale n.189 del 4 agosto 1995 concernente il trasferimento del diritto di superficie dal p.z. D2 La Mistica 1, già concesso in favore dell’Imprese DEMO e GECA usufruenti di un finanziamento ex lege n. 118/85, al p.z. B4 Castel Verde.”**

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 234 del 19 novembre 1998 è stata modificata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 189 del 4 agosto 1995, assegnando direttamente alla “Costruzioni Edilizie Europee S.r.l.” (capogruppo della costituita A.T.I.), usufruente di finanziamento pubblico ex L. 118/85, il diritto di superficie sulle aree comprese nel Piano di Zona B4 Castelverde, per la realizzazione, sui comparti “e/p” e “d/p”, di cubature residenziali pari a mc. 11.432;

A seguito dell’approvazione della variante urbanistica al piano di zona in oggetto, conseguente al ritrovamento di reperti archeologici, con successivo Accordo di Programma del 16 luglio 2003, pubblicato sul B.U.R.L. n.28 parte II del 10 ottobre 2003, anche a conferma della sussistenza dei relativi finanziamenti pubblici, l’intervento della predetta Società è stato trasferito sul comparto G/p del Piano di Zona B4 Castelverde;

Con atto a rogito notaio Ungari Trasatti in data 14 dicembre 2005, rep. 37871, racc. n. 19552, registrato all’Agenzia delle Entrate di Roma 5 il 16 dicembre 2005 al n. 16599/1T e trascritto a Roma 1 il 16 dicembre 2005 al n. 98582 di formalità, la “Costruzioni Edilizie Europee S.r.l.” ha stipulato, con il Comune di Roma, apposita Convenzione per la concessione del diritto di superficie, ex art. 35 legge 865/71, sulle predette aree oggetto di assegnazione;

Sulle medesime aree, la “Costruzioni Edilizie Europee S.r.l.” ha edificato un complesso immobiliare costituito da complessivi n. 38 alloggi, con relative pertinenze e n. 35 box oltre ai servizi comuni, la cui fine lavori è stata asseverata dall’Arch. Marco Maria Cupelloni in qualità di D.L. con comunicazione al Municipio Roma VI - prot. CH 16961 del 25/2/2010. Sulla scorta della suddetta asseverazione il Municipio Roma VI ha rilasciato l’attestato di fine lavori in data 5 aprile 2011;

La “Costruzioni Edilizie Europee Srl”, con sentenza del Tribunale Ordinario Fallimentare di Roma n. 521 dell’8 giugno 2016, è stata dichiarata fallita;

L’art. 14 del Disciplinare Generale di Norme, Patti, Oneri e Condizioni, costituente l’allegato B della predetta convenzione, prevede, tra l’altro, testualmente, che “l’Amministrazione Capitolina, in caso di fallimento o di sottoposizione ad altra procedura concorsuale del concessionario, potrà dichiarare la risoluzione di diritto, ai sensi dell’art.1456 c.c. della concessione del diritto di superficie”;

Con nota Prot.n. QI/187413 del 26 ottobre 2016, è stato avviato il procedimento, nei confronti del Fallimento della Società Costruzioni Edilizie Europee n. 508/2016, finalizzato a dichiarare la decadenza della convenzione per la concessione del diritto di superficie, ex art. 35 della legge 865/71, sul comparto G/p del Piano di Zona Castelverde, stipulata in data 14 dicembre 2005 a rogito del notaio Ungari Trasatti rep. 37871 racc. n. 19552;

Nell'ambito dell'istruttoria svolta, è stato accertato che il soggetto concessionario "Costruzioni Edilizie Europee S.r.l." non ha fruito del finanziamento pubblico ex L. 118/85, facendo in tal modo venir meno il presupposto legittimante l'assegnazione stessa;

A seguito di esposti/diffide pervenute all'Amministrazione, quest'ultima è infatti venuta a conoscenza che il canale di finanziamento statale non è mai stato concretamente attivato, essendo stato contratto, unicamente, un mutuo ordinario con la UNIPOL BANCA S.p.A., istituto bancario non accreditato e convenzionato con il Ministero delle Infrastrutture;

Conseguentemente, con nota prot. n. QI 60348 del 3 aprile 2017, è stata dichiarata chiusa la fase istruttoria del procedimento come sopra già avviato, nel senso di procedere:

- "all'annullamento dell'assegnazione disposta, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 234 del 19 novembre 1998, a favore della Società Costruzioni Edilizie Europee S.r.l., sulle aree comprese nel p.z. B4 Castelverde, per la realizzazione, sui comparti "e/p" e "d/p", di cubature residenziali pari a mc. 11.432, intervento successivamente trasferito, con Accordo di Programma del 16/7/2003, sul comparto G/p del p.z. medesimo, motivata dal venir meno del presupposto legittimante l'assegnazione medesima, vale a dire l'utilizzazione del finanziamento ministeriale;

- al conseguente annullamento della convenzione già stipulata dalla Società Costruzioni Edilizie Europee S.r.l. con il Comune di Roma, con atto a rogito notaio Ungari Trasatti in data 14 dicembre 2005, rep. 37871, racc. n.19552, per la concessione del diritto di superficie, ex art.35 della legge n.865771, sull'area del comparto G/p del p.z. B4 Castelverde".

- alla constatazione, come ulteriore conseguenza, della mancata efficacia della convenzione medesima, fin dalla stipula, per mancato avveramento della condizione sospensiva, imposta ex lege, vale a dire l'utilizzazione del finanziamento pubblico, per cui vengono meno gli effetti medio tempore spiegati."

Dato atto che la "Costruzioni Edilizie Europee S.r.l." è stata assegnataria, ex deliberazione C.C. n. 234 del 19 novembre 1998, e, successivamente, concessionaria delle aree ex art. 35 della Legge 865/71, sull'ineludibile presupposto (e ragione primaria dell'assegnazione) che fosse destinataria di finanziamento pubblico ex Legge 118/85;

L'art. 7 bis della legge 118/85 prevede testualmente che: "Nell'ambito dei limiti di impegno di cui al comma precedente il comitato esecutivo del CER destina un limite di impegno di 30 miliardi di lire per l'avvio di un programma straordinario di edilizia agevolata di cui al primo comma, lettera b, dell'art. 1 della legge 5 agosto 1978, n. 457, da realizzarsi a cura di imprese, cooperative e relativi consorzi. I soggetti interessati sono tenuti a presentare domanda al CER entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il comitato esecutivo del CER individua i soggetti cui affidare la realizzazione del programma. Tali soggetti entro sessanta giorni dalla promessa di contributo, sono tenuti a documentare la disponibilità di aree idonee immediatamente utilizzabili";

In virtù della sopracitata disposizione normativa, la ripetuta convenzione stipulata con atto a rogito notaio Ungari Trasatti in data 14 dicembre 2005, rep. 37871, racc. n. 19552, riportava nelle premesse che "da parte della Soc. C.E.E. è stata presentata istanza al Comune di Roma (prot. Ripartizione XVI n. 4598 del 26 giugno 1987) in quanto portatrice di finanziamento ai sensi della L. 118/85";

Per quanto sopra detto, quindi, l'istanza per l'ottenimento del finanziamento statale, di cui sopra, risultava essere requisito necessario per la stipula della convenzione stessa con la Soc. C.E.E. medesima;

sempre nelle premesse della Convenzione, veniva riportato che “la società medesima ha altresì in corso di ottenimento i benefici contributivi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”;

Pertanto, la validità dell'accordo restava subordinata all'effettivo ottenimento di detto contributo da parte della società concessionaria;

In tal senso, anche la giurisprudenza ha precisato che una cooperativa edilizia è qualificabile come “sovvenzionata dallo Stato” solo quando abbia costruito con il contributo dello Stato, ossia abbia in concreto fruito del contributo medesimo, restando irrilevante la semplice possibilità di ricorrere al finanziamento pubblico, o come nel caso di specie, la stipulazione di un mutuo agevolato contratto con un istituto bancario a condizioni più favorevoli, ma senza contributo statale (Cass. 4 ottobre 2000, n. 1054; Cass. 5 febbraio 1999, n. 37).

Constatato che come già evidenziato nella chiusura del procedimento sopra riportata, il canale di finanziamento previsto non è mai stato concretamente attivato;

viceversa, è stato contratto esclusivamente un mutuo ordinario con la UNIPOL BANCA S.p.A, istituto bancario non accreditato e convenzionato con il Ministero delle Infrastrutture, come comprovato dalla nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. M INF-ABIT 0006709 del 13 maggio 2014, indirizzata al Comitato per la Casa “Cerquete 2003”, trasmessa alla U.O. Edilizia Sociale del Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica, da parte dell'Avvocatura Capitolina con nota prot. n. 59007 del 5 luglio 2016;

Nella richiamata nota prot. n. 59007 del 5 luglio 2016, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha altresì rappresentato la mancata sussistenza di qualsivoglia convenzione con il predetto Istituto di credito (UNIPOL) relativamente al programma in oggetto rilevando, pertanto, che “l'intervento edilizio è stato realizzato senza il contributo statale”.

Dato atto che a garanzia del mutuo ordinario contratto è stata iscritta ipoteca a favore della UNIPOL BANCA S.p.a in data 30 gennaio 2016 al n.2683 di formalità per Euro 7.060.000,00.

Considerato che sotto il profilo amministrativo, la violazione del presupposto vincolante che ha dato luogo alla concessione del diritto di superficie in favore della “Costruzioni Edilizie Europee S.r.l.”, vale a dire la mancata utilizzazione del finanziamento pubblico ex Lege 118/85, legittima l'Amministrazione Capitolina all'annullamento della deliberazione di assegnazione, con conseguente caducazione “ex tunc” della convenzione, per mancanza del requisito giuridico giustificante la concessione del diritto reale;

La caducazione, “ex tunc”, del titolo civilistico di costituzione del diritto reale/convenzione, atto principale trascritto, comporta, quale naturale conseguenza:

- la caducazione ed il travolgimento di tutti gli atti susseguenti, con interruzione della continuità delle trascrizioni/iscrizioni di cui all'art. 2650 c.c.;
- la conseguente caducazione delle formalità successive, ivi compresa la predetta iscrizione ipotecaria, a favore della UNIPOL S.p.A, con cessazione di validità della medesima ex tunc, avendo l'iscrizione ipotecaria natura costitutiva e non dichiarativa ;

Sotto il profilo civilistico, il mancato avverarsi dell'evento dedotto in convenzione (utilizzo del finanziamento pubblico), comporta la perdita di efficacia, “ab origine”, della costituzione del diritto reale, così come quella degli atti conseguenti (v. art. 1357 C.C.) e trascritti in continuità dell'atto negoziale medesimo.

Rilevato che in presenza di caducazione della convenzione e degli atti susseguenti, Roma Capitale torna “ex tunc” ad essere Ente pieno proprietario delle aree e, per accessione (v. 934 del C.C), di ciò che “medio tempore” sulle stesse è stato realizzato.

Valutati tutti gli interessi pubblici e privati compresenti, coinvolti dal procedimento in questione;

La prevalenza dell’interesse pubblico che si ritiene necessario garantire, riconducibile alla tutela della finalità e della destinazione pubblica riconosciuta all’area ed alle porzioni immobiliari ivi insistenti, che ha legittimato gli espropri posti in essere per la realizzazione dell’intervento ex L. 167/62 e ss.mm.ii..

Dato atto che al protocollo n. QI/106595 del 15 giugno 2017 del Dipartimento P.A.U., è stata acquisita la relazione di Consulenza Tecnica del Tribunale Ordinario di Roma – Sezione IV – Ufficio Esecuzioni Immobiliari, redatta ai fini della determinazione del valore degli immobili oggetto di acquisizione, nonché del loro stato materiale e giuridico;

Con nota prot. n. RF/44797 del 19 maggio 2017, acquisita al protocollo del Dipartimento P.A.U. al n. QI/89045 del 22 maggio 2017, l’Avvocatura Capitolina, investita sul tema dalla U.O. Edilizia Sociale con nota prot. n. QI/ 68386 del 14 aprile 2017, ha rilasciato il proprio parere, rappresentando, che “non avendo concluso la procedura per il finanziamento agevolato e quindi non essendosi realizzata la condicio sine qua non di validità della convenzione, si ritiene legittimo l’annullamento a cui si intende procedere”.

Ritenuto che le posizioni degli originari acquirenti/prenotatari verranno successivamente valutate in base alla sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla legge per essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, al fine di tutelare l’interesse pubblico sotteso al presente provvedimento;

Vista la legge n.865/71 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il T.U.E.L. n. 267/00;

Visto l’art. 34 dello Statuto Comunale;

Visto il parere dell’Avvocatura Capitolina prot. n. RF/44797 del 19 maggio 2017, acquisito al protocollo del Dipartimento P.A.U. al n. QI/89045 del 22 maggio 2017;

Vista la relazione di Consulenza Tecnica del Tribunale Ordinario di Roma – Sezione IV – Ufficio Esecuzioni Immobiliari prot. Dip. PAU n. QI/106595 del 15.6.2017;

Preso atto che in data 15 giugno 2017, il Dirigente della U.O. Edilizia Sociale del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto”.

Il Dirigente

F.to: Angela Mussumeci;

Preso atto che, in data 15 giugno 2017, il Direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica ha attestato ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, c. 1 lett. i) e j) del Regolamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to: Annamaria Graziano;

Preso atto che in data 16 giugno 2017 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto".

Il Ragioniere Generale

F.to: Paola Colusso;

Che sulla proposta è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

#### L'ASSEMBLEA CAPITOLINA DELIBERA

- 1) di annullare la deliberazione del Consiglio Comunale n. 234 del 19 novembre 1998, avente ad oggetto: "Modifica ed integrazione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 189 del 4 agosto 1995 concernente il trasferimento del diritto di superficie dal p.z. D2 La Mistica 1, già concesso in favore dell'Imprese DEMO e GECA usufruenti di un finanziamento ex lege n. 118/85, al p.z. B4 Castel Verde.";
- 2) di ritenere acquisite ex art. 934 c.c., al patrimonio capitolino, le porzioni immobiliari facenti parte del complesso immobiliare realizzato dalla "Costruzioni Edilizie Europee S.r.l." sull'area del comparto G/p del piano di Zona B4 Castelverde, di cui all'allegato "A" parte integrante del presente provvedimento;
- 3) di attribuire la concessione del diritto di superficie delle singole porzioni immobiliari e relative pertinenze a favore degli originari e legittimi acquirenti e prenotatari, previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per essere titolari di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- 4) di prevedere che con successivo provvedimento dell'Amministrazione Capitolina si procederà a disciplinare la destinazione delle restanti porzioni immobiliari nel rispetto della finalità pubblica sottesa alla legge 167/62 e ss.mm.ii;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere oggetto di pubblicità immobiliare anche ai sensi dell'art. 2645 del Codice Civile e dei contenuti della sentenza della Corte Costituzionale n. 318 del 4 dicembre 2009, la quale sinteticamente afferma la trascrivibilità di ogni tipo di atto avente effetti reali, considerando non tassativo l'elenco di cui all'art. 2643 del Codice Civile.

## ALLEGATO “A”

## ELENCO PORZIONI IMMOBILIARI

Edif. A scala A INT.1 e cantina A1;	censiti al N.C.E.U. al foglio 669 part.4435 sub.96-97;
Edif. A scala A INT.2 e cantina A2;	censiti al N.C.E.U. al foglio 669 part.4435 sub.98-99;
Edif. A scala A INT.3 e cantina A3;	censiti al N.C.E.U. al foglio 669 part.4435 sub.100-101;
Edif. A scala A INT.4 e cantina A4;	censiti al N.C.E.U. al foglio 669 part.4435 sub.102;
Edif. A scala A INT.5 e cantina A5;	censiti al N.C.E.U. al foglio 669 part.4435 sub.103;
Edif. A scala A INT.6 e cantina A6;	censiti al N.C.E.U. al foglio 669 part.4435 sub.104;
Edif. A scala A INT.7 e cantina A7;	censiti al N.C.E.U. al foglio 669 part.4435 sub.105;
Edif. A scala A INT.8 e cantina A8;	censiti al N.C.E.U. al foglio 669 part.4435 sub.106
Edif. A scala A INT.9 e cantina A9;	censiti al N.C.E.U. al foglio 669 part.4435 sub.107;
Edif. A scala A INT.10 e cantina A10;	censiti al N.C.E.U. al foglio 669 part.4435 sub.108;
Edif. A scala A INT.11 e cantina A11;	censiti al N.C.E.U. al foglio 669 part.4435 sub.109;
Edif. A scala A INT.12 e cantina A12;	censiti al N.C.E.U. al foglio 669 part.4435 sub.110;
Edif. A scala B INT.1 e cantina B1;	censiti al N.C.E.U. al foglio 669 part.4435 sub.111-112;
Edif. A scala B INT.2 e cantina B2;	censiti al N.C.E.U. al foglio 669 part.4435 sub.113-114;
Edif. A scala B INT.3 e cantina B3;	censiti al N.C.E.U. al foglio 669 part.4435 sub.115;
Edif. A scala B INT.4 e cantina B4;	censiti al N.C.E.U. al foglio 669 part.4435 sub.116;
Edif. A scala B INT.5 e cantina B5;	censiti al N.C.E.U. al foglio 669 part.4435 sub.117;
Edif. A scala B INT.6 e cantina B6;	censiti al N.C.E.U. al foglio 669 part.4435 sub.118;
Edif. A scala B INT.7 e cantina B7;	censiti al N.C.E.U. al foglio 669 part.4435 sub.119;
Edif. A scala B INT.8 e cantina B8;	censiti al N.C.E.U. al foglio 669 part.4435 sub.120;
Edif. A scala B INT.9 e cantina B9;	censiti al N.C.E.U. al foglio 669 part.4435 sub.121;
Edif. A scala C INT.1 e cantina C1;	censiti al N.C.E.U. al foglio 669 part.4435 sub.122-123;
Edif. A scala C INT.2 e cantina C2;	censiti al N.C.E.U. al foglio 669 part.4435 sub.124-125
Edif. A scala C INT.3 e cantina C3;	censiti al N.C.E.U. al foglio 669 part.4435 sub.126-127
Edif. A scala C INT.4 e cantina C4;	censiti al N.C.E.U. al foglio 669 part.4435 sub.128;
Edif. A scala C INT.5 e cantina C5;	censiti al N.C.E.U. al foglio 669 part.4435 sub.129;
Edif. A scala C INT.6 e cantina C6;	censiti al N.C.E.U. al foglio 669 part.4435 sub.130;
Edif. A scala C INT.7 e cantina C7;	censiti al N.C.E.U. al foglio 669 part.4435 sub.131;
Edif. A scala C INT.8 e cantina C8;	censiti al N.C.E.U. al foglio 669 part.4435 sub.132;
Edif. A scala C INT.9 e cantina C9;	censiti al N.C.E.U. al foglio 669 part.4435 sub.133;
VILLA “EDIFICIO B” APP.INT.1	censito al N.C.E.U. al foglio 669 part.4435 sub.86-87;
VILLA “EDIFICIO B” APP.INT.2	censito al N.C.E.U. al foglio 669 part.4435 sub.84-85
VILLA “EDIFICIO B” APP.INT.3	censito al N.C.E.U. al foglio 669 part.4435 sub.82-83;
VILLA “EDIFICIO B” APP.INT.4	censito al N.C.E.U. al foglio 669 part.4435 sub.80-81;
VILLA “EDIFICIO C” APP.INT.1	censito al N.C.E.U. al foglio 669 part.4435 sub.94-95;
VILLA “EDIFICIO C” APP.INT.2	censito al N.C.E.U. al foglio 669 part.4435 sub.92-93;
VILLA “EDIFICIO C” APP.INT.3	censito al N.C.E.U. al foglio 669 part.4435 sub.90-91;
VILLA “EDIFICIO C” APP.INT.4	censito al N.C.E.U. al foglio 669 part.4435 sub.88-89;
BOX INT.20 di pertinenza Edif. A sc.A INT.1	censito al N.C.E.U. al foglio 669 part.4435 sub.26;
BOX INT.19 di pertinenza Edif. A sc.A INT.2	censito al N.C.E.U. al foglio 669 part.4435 sub.25;
BOX INT.63 di pertinenza Edif. A sc.A INT.3	censito al N.C.E.U. al foglio 669 part.4435 sub.69;
BOX INT.22 di pertinenza Edif. A sc.A INT.4	censito al N.C.E.U. al foglio 669 part.4435 sub.28;
BOX INT.23 di pertinenza Edif. A sc.A INT.5	censito al N.C.E.U. al foglio 669 part.4435 sub.29;
BOX INT.24 di pertinenza Edif. A sc.A INT.6	censito al N.C.E.U. al foglio 669 part.4435 sub.30;
BOX INT.29 di pertinenza Edif. A sc.A INT.7	censito al N.C.E.U. al foglio 669 part.4435 sub.35;
BOX INT.30 di pertinenza Edif. A sc.A INT.8	censito al N.C.E.U. al foglio 669 part.4435 sub.36
BOX INT.31 di pertinenza Edif. A sc.A INT.9	censito al N.C.E.U. al foglio 669 part.4435 sub.37;
BOX INT.27 di pertinenza Edif. A sc.A INT.10	censito al N.C.E.U. al foglio 669 part.4435 sub.33;
BOX INT.21 di pertinenza Edif. A sc.A INT.11	censito al N.C.E.U. al foglio 669 part.4435 sub.27;
BOX INT.25 di pertinenza Edif. A sc.A INT.12	censito al N.C.E.U. al foglio 669 part.4435 sub.31;
BOX INT.2 di pertinenza Edif. A sc.B INT.1	censito al N.C.E.U. al foglio 669 part.4435 sub.8;
BOX INT.18 di pertinenza Edif. A sc.B INT.2	censito al N.C.E.U. al foglio 669 part.4435 sub.24;
BOX INT.5 di pertinenza Edif. A sc.B INT.3	censito al N.C.E.U. al foglio 669 part.4435 sub.11;
BOX INT.1 di pertinenza Edif. A sc.B INT.4	censito al N.C.E.U. al foglio 669 part.4435 sub.7;



La Segreteria Generale comunica che la Commissione Capitolina Permanente VIII, nella seduta del 20 giugno 2017, ha espresso parere favorevole.

(OMISSIS)

A questo punto il Presidente nomina, ai sensi dell'art. 18 comma 2 del Regolamento, per l'espletamento delle funzioni di Consigliere Segretario la Consigliera Tempesta in sostituzione temporanea del Segretario assente, Consigliere Onorato.

Invita poi l'Assemblea alla votazione, con procedimento elettronico, della surriportata proposta di deliberazione.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente con l'assistenza dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata all'unanimità, con 32 voti favorevoli.

Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello, Angelucci, Bernabei, Calabrese, Catini, Coia, De Priamo, Di Biase, Di Palma, Diaco, Diario, Fassina, Ficcardi, Figliomeni, Ghera, Guadagno, Guerrini, Iorio, Mariani, Pacetti, Paciocco, Palumbo, Pelonzi, Penna, Politi, Seccia, Stefàno, Sturni, Terranova, Tranchina, Vivarelli e Zotta.

La presente deliberazione assume il n. 33.

La Consigliera Tempesta, che non ha partecipato alla votazione, dichiara che era propria intenzione esprimere voto favorevole.

Infine l'Assemblea, in considerazione dell'urgenza del provvedimento, dichiara all'unanimità, con 34 voti favorevoli, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi di legge.

Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello, Angelucci, Bernabei, Calabrese, Catini, Coia, De Priamo, Di Biase, Di Palma, Diaco, Diario, Fassina, Ficcardi, Figliomeni, Ghera, Guadagno, Guerrini, Iorio, Mariani, Montella, Pacetti, Paciocco, Palumbo, Pelonzi, Penna, Politi, Seccia, Stefàno, Sturni, Tempesta, Terranova, Tranchina, Vivarelli e Zotta.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE  
E. STEFÀNO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
M. TURCHI

## **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 23 giugno 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 7 luglio 2017.

Lì, 22 giugno 2017

**SEGRETARIATO GENERALE**

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

**IL DIRETTORE**

F.to: M. D'Amanzo